

*Tar Lazio, Sez. I quater, Sent. n. 2916 del 20 marzo 2009, Pres. Guerrieri, Rel. Mangia. S.R. – Ambasciata d'Italia a New Delhi, Ministero degli Affari Esteri.*

Sul ricorso n. 1233 del 2009, proposto da S. R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Martire e Paolo Tempesta ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Martire, situato in Roma, via Dardanelli n. 13;

contro

l'Ambasciata d'Italia a New Delhi – India, in persona dell'Ambasciatore p.t.; il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi – India del 3 dicembre 2008 (D22/08), con il quale è stata negata al ricorrente la concessione del visto di ingresso nello Stato Italiano e di tutti gli ulteriori atti propedeutici, conseguenti e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a supporto delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all'udienza camerale del 5 marzo 2009; uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che questo Collegio, nel rispetto della completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, ritiene – quale risultante dalla comunicazione del Presidente alle parti nel corso della camera di consiglio - di poter decidere la questione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Considerato che il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente non ha accolto l'istanza di rilascio di visto di ingresso in Italia, dal medesimo formulata per motivi di turismo;

Considerato che il diniego di visto di ingresso impugnato risulta adottato *“in accordance with Art. 5, comma 1, letter d), of the Convention of the Schengen Agreement (ratified and enacted whit Rule 388/1993) because”* il ricorrente non è ammesso *“into the Schengen States since”* il suo nome *“appears in the Schengen Information System”*;

Considerato che la segnalazione di inammissibilità risultante dal richiamato Sistema Informativo costituisce un fattore inibitorio del rilascio del visto di ingresso e che la rimozione, ad opera ovviamente dell'autorità normativamente indicate come competenti, costituisce un presupposto in mancanza del quale il visto non può essere rilasciato e, dunque, è legittimamente negato;

Considerato che, in ragione dell'impossibilità per le Rappresentanze diplomatiche – consolari di accedere ai dati presenti nel suddetto Sistema, la necessità di indicare nel diniego di visto le motivazioni che hanno originato la segnalazione deve essere esclusa;

Considerato, ancora, che è onere dell'interessato verificare i dati riportati nel Sistema e richiederne – ove se ne presenti la necessità – la rettifica alle autorità competenti;

Considerato che, nel caso in trattazione, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di errori ovvero di omonimie, atti a comprovare l'insussistenza del presupposto di fatto posto a fondamento del diniego impugnato;

Rilevato, ancora, che – tenuto conto che il ricorrente non risulta “coniuge o familiare” di un cittadino di uno Stato membro – non sussiste contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 31 gennaio 2006,

causa C-503/03;

Rilevato, in ultimo, che, non si riscontrano le condizioni per sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, specie ove si tenga conto dei contenuti della sentenza n. 86, da quest'ultima adottata in data 3 marzo 2006, e dell'orientamento giurisprudenziale assunto da altri Tribunali Amministrativi Regionali in materia;  
Ritenuto, quindi, che, per le ragioni illustrate, il ricorso sia infondato e debba essere respinto;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità della vicenda - le spese del presente giudizio debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 1233/2009.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2009 con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Pio Guerrieri - Presidente

Antonella Mangia - Primo Ref., Estensore

Michelangelo Francavilla - Primo Ref.

Il Magistrato Estensore Il Presidente